

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1930

Circolo ferroviario d'ispezione, il quale peraltro, nei casi di minore importanza e ove ne sia fatta proposta motivata dall'Azienda, potrà consentire che l'inchiesta non abbia luogo.

Le contravvenzioni alle suddette disposizioni sono punite con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, estensibili a lire 10,000 in caso di recidiva.

ART. 20.

Per le controversie che eventualmente sorgessero fra Stato e concessionario in dipendenza dell'applicazione del presente decreto si procederà ai termini dell'atto di concessione e, qualora manchi apposita norma nell'atto stesso o essa non risulti applicabile, mediante arbitrato.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetterà la presidenza del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà suscettiva di appello. Sarà invece ammissibile contro di essa il ricorso per cassazione, in conformità dell'articolo 517 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle comunicazioni vuol dire le ragioni per le quali non accetta per questo articolo il testo della Commissione?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Accetto il testo della Commissione, ma vorrei proporre una aggiunta: il Governo non ha motivo di opporsi al ricorso in Cassazione, che la Giunta del bilancio domanda contro i deliberati del Collegio arbitrale, ma, per ragioni di speditezza, propone che il termine per ricorrere in Cassazione sia ridotto a trenta giorni. E quindi alla proposta fatta dalla Giunta del bilancio bisognerebbe aggiungere, dopo le parole « in conformità dell'articolo 517 del Codice di procedura civile » le seguenti: « ma il termine per ricorrere sarà ridotto a trenta giorni ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è ella d'accordo?

BIANCHINI, *relatore*. La Giunta accetta l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 20 nel testo concordato tra il Governo e la Commissione:

« Per le controversie che eventualmente sorgessero fra Stato e concessionario in dipen-

denza dell'applicazione del presente decreto si procederà ai termini dell'atto di concessione e, qualora manchi apposita norma nell'atto stesso o essa non risulti applicabile, mediante arbitrato.

« Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetterà la presidenza del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio medesimo.

« Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà suscettiva di appello. Sarà invece ammissibile contro di essa il ricorso per cassazione, in conformità dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, ma il termine per ricorrere sarà ridotto a trenta giorni ».

Pongo a partito l'articolo così concordato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli del decreto.
GIANTURCO, *segretario*, legge:

ART. 21.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le norme e le condizioni che dovranno essere osservate nella compilazione dei progetti tecnici da esibirsi con le domande di concessione, e verrà fissata l'entità delle somme che con la presentazione delle domande stesse dovranno essere versate a fondo perduto per la relativa istruttoria.

ART. 22.

È vietato l'appalto generale a corpo delle opere costituenti la linea concessa.

Nel caso di subconcessione o cessione della sola costruzione della linea, nonostante il riconoscimento del Governo, da chiedersi preventivamente, resterà ferma, nei confronti dello Stato, la responsabilità sussidiaria del concessionario per tutte le deficienze che risultassero imputabili alla esecuzione delle opere.